



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

*ottobre 2010*

Oggetto: timbro professionale per laureati triennali

Rispondiamo in merito alla adozione di un nuovo timbro professionale di quei professionisti che abbiano conseguito la laurea triennale.

Nel ricordare che la disciplina del rilascio e dell'uso del timbro professionale è materia rimessa alla piena ed ampia discrezionalità di ogni singolo Collegio, essendo gli stessi in facoltà di regolamentare la vicenda come meglio loro aggrada, va segnalato che – in quest'ottica – nulla osta a che il Vostro Collegio approvi un'apposita delibera, con la quale si determini per il rilascio di un nuovo timbro professionale per coloro che siano iscritti all'Albo professionale con il diploma di laurea triennale, prevista dall'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 328/01, con le modalità ritenute più opportune.

In questa dimensione, il timbro avrebbe il compito specifico di far conoscere ai terzi l'abilitazione professionale del singolo soggetto.

Pertanto il timbro può contenere il titolo professionale di "Perito Industriale Laureato", che spetta solo a coloro che siano iscritti con i titoli di laurea, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) D.P.R. 328/2001 (v. art. 55, comma 3, DPR 328/01), evidentemente previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, o l'indicazione specifica del titolo accademico "dottore" e la classe di laurea ma, cosa più importante, non dovrebbe mancare la specializzazione del professionista; al riguardo si richiama anche la nostra circolare 626/BC/fp del 23 gennaio 2008, che si allega.

A tal fine, pur dichiarandosi non competente a stabilire quale debba essere il contenuto del timbro professionale, si ricorda che il **Ministero dell'Istruzione**, sollecitato specificamente dal Consiglio Nazionale, con nota prot. n. 6937 del 19 luglio 2006, precisava che *"in relazione a quanto dispone l'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.04, a coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la qualifica accademica di "dottore" e che ai medesimi laureati triennali abilitati all'esercizio della professione e iscritti spetta il titolo professionale di "perito industriale laureato"*.

Pertanto, a parere dello scrivente, il timbro professionale da Voi proposto contiene i riferimenti curriculari del professionista ma è carente sulla specializzazione relativa all'attività professionale svolta dall'iscritto.